

REGOLAMENTO
ISTITUZIONE E UBICAZIONE
MERCATO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche conformemente alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare:

- Decreto Legislativo 31/12/1998,n.114/84;
- Legge sulla somministrazione di alimenti e bevande 287/87;
- Legge Regione Calabria,n. 18/99;
- Decreto Legislativo 30/04/1992,n.285;

Ai fini del presente Regolamento, in ossequio alla normativa generale sancita dal Decreto Legislativo 114/98, per il commercio su aree pubbliche, si intende l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di merci e di somministrazione di alimenti e bevande, svolta sia a mezzo di posteggi, che attraverso commercio itinerante su aree pubbliche o private, attrezzate o non attrezzate, coperte o non coperte, delle quali comunque il Comune di Ricadi abbia disponibilità.

Vengono definiti posteggi i punti di vendita su aree pubbliche quali strade o piazze o su aree private ad uso pubblico.

ART. 2

MERCATO SU AREE PUBBLICHE

Il mercato è costituito da aree pubbliche destinate al posteggio fisso o assegnato a turno per la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti di settore alimentare e non alimentare. Fuori dalle aree ove si svolge il mercato non è consentita la vendita itinerante limitatamente alle ore antimeridiane.

ART. 3

AREE DESTINATE AL MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale si svolge su aree definite del territorio comunale, che viene allo scopo suddiviso nelle seguenti zone:

- **Zona A- Ricadi- Piazza G. Merconi- Via Garibaldi- Via Torre (Mercato di Ricadi)**
- **Zona B- Fraz. S. Nicolò- Via Fontana e Piazza Fontana (Mercato di San Nicolò)**
- **Zona C- Fraz. S. Domenica – Via Garibaldi- Via Gesuini-Piazza Mercato- Largo Gesuini (Mercato S.Domenica)**

Delle suddette aree o zone si allega, a far parte integrante del presente regolamento, planimetria dettagliata.

ART. 4

Giornate ed orari di svolgimento del mercato settimanale

- 1) Mercato di Ricadi: ogni giovedì;
- 2) mercato di S. Nicolò: ogni venerdì;
- 3) Mercato di S. Domenica: ogni lunedì;

L'orario dei mercati è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

ART. 5

Mercatini stagionali

Alle aree di cui all'articolo 3 nel periodo estivo (15 giugno – 30 settembre) si potranno aggiungere altre ed ulteriori aree idonee ad ospitare iniziative stagionali, da definirsi ogni anno entro la prima decade di maggio con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART.6

Superfici di posteggio

Le superfici di posteggio vengono assegnate su richiesta di concessione, ed hanno una estensione massima di m.8 x m. 4, fatta salva l'ipotesi di deroghe da approvarsi con delibera di Giunta su richiesta motivata.

ART. 7

Richiesta di concessione del posteggio e soggetti legittimati

Le richieste di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere presentate dagli operatori commerciali, sia persone fisiche che giuridiche, con apposita istanza in bollo indirizzata al Sindaco del Comune di Ricadi.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda: nome, cognome, residenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, codice fiscale o partita IVA, numero e tipo di titolo autorizzatorio, il possesso dei requisiti morali o professionali e sanitari previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività svolta, i metri quadrati che intende occupare, i settori merceologici di vendita.

In caso di assegnazione del posteggio dovrà esibire copia dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo, entro 30 giorni dall'avvenuta assegnazione.

La certificazione dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere altresì esibita da ogni richiesta dell'autorità vigilante.

ART.8

ORDINE DI PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE

Nell'assegnazione del posteggio, sarà osservato il seguente ordine di precedenza:

- Ambulanti residenti nel Comune di Ricadi;
- Ambulanti che già frequentano il mercato da almeno tre anni;
- Ambulanti residenti nei Comuni limitrofi;
- Ambulanti residenti in altri Comuni della Provincia;
- Ambulanti residenti in Comuni della Regione;
- Ambulanti residenti in Comuni diversi dalla Regione Calabria;
- Produttori agricoli residenti nel comune di Ricadi;
- Produttori agricoli residenti in Comuni limitrofi;
- Produttori agricoli residenti in altri Comuni della Provincia;

In caso di domande concorrenti, a parità di diritto di precedenza, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Il posteggio viene assegnato all'operatore commerciale per 5 anni, e non può essere ceduto a terzi.

Non sono ammessi cambi di posteggio privi di previa autorizzazione.

Qualora l'assegnatario del posteggio risulti assente all'ora stabilita per l'inizio della vendita (fissata alle ore 8.00) il posteggio rimasto vuoto può essere assegnato a chi ne faccia richiesta, anche verbalmente, al preposto alla vigilanza.

ART. 9

ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBRO

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato avrà inizio 60 minuti prima dell'orario di inizio del mercato.

L'area occupata dai posteggiatori temporanei deve essere sgombrata entro le ore 14.00

ART.10

OBBLIGO DI PERMANENZA

Il venditore è in ogni caso obbligato a permanere sul mercato sino alle ore 12.30.

ART.11

ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Ogni singolo partecipante è obbligato a tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi della autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio.

ART.12

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi dell'art.38 della legge 426/1971 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'art.55 del regolamento di cui al D.M.14 gennaio 1972 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile.

ART.13

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Ogni attrezzatura, banco di vendita o altro deve rimanere ricompresa nello spazio assegnato al venditore. La tettoia del banco deve essere almeno 2 m. dal suolo e deve sporgere al di fuori dello spazio assegnato. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

ART.14

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Durante lo svolgimento del mercato i commercianti possono attivare l'attenzione del pubblico senza recare disturbo allo svolgimento del mercato. Sono vietati schiamazzi e urla da banditori. E' consentito l'uso di apparecchio di amplificazione e di diffusione dei suoni purché limitati ad un volume di sottofondo tollerabile.

ART.15

ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO

L'ordine e la disciplina del mercato viene assicurata dagli agenti di polizia incaricati alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

I venditori di settore ortofrutticolo sono tenuti ad utilizzare gli appositi bidoni dei rifiuti per eventuale merce avariata, e lasciare lo spazio di vendita pulito da eventuali scarti, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal "Regolamento per la disciplina dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani Assimilabili".

ART.16

USO DEI VEICOLI

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature purché l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato.

ART.17

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse od utilità pubblica. Fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare o sospendere la concessione del posteggio, la medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- **A seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;**
- **Mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;**
- **Per cessione totale o parziale del posteggio senza preventiva autorizzazione;**
- **Per violazioni recidive alle leggi del commercio e turbamento del mercato;**
- **Per cattiva gestione del posteggio per l'igiene e per il decoro;**
- **Per mancata occupazione del posto assegnato , per un periodo di tempo , per anno solare,superiore complessivamente a quattro mesi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, debitamente documentati;**

ART.18

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia di commercio e precisamente art.29 ,comma 2 D.L.vo 114/98.

ART. 19

FIERE TRADIZIONALI

Nelle medesime aree di cui all'art.3 sono istituite le fiere tradizionali che si svolgono secondo le norme del presente regolamento, nei giorni appresso specificati:

Zona A – Ricadi il 17 Marzo – (S. Giuseppe), Sabato precedente alla 2° Domenica di Aprile (San Francesco di Paola), il 27 Aprile (San Michele), il 30 Maggio (Madonna di Maggio);

Zona B – Fraz. S. Nicolò – Sabato precedente alla 2° Domenica di Marzo (San Biagio);
Zona C - Fraz. S. Domenica l'11Febbraio (della Conciliazione).

Nei suddetti giorni non sono valide le autorizzazioni degli assegnatari dei posteggi che frequentano il mercato settimanale.

ART.20

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo gennaio 2012.